



CAPITOLATO GENERALE

PER LA FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DI BENI O SERVIZI IN FAVORE DELL'I.S.S.

Art. 1

Definizioni preliminari

1. Ai fini del presente capitolato generale i seguenti termini assumono i sotto indicati significati:

- a) "Stazione Appaltante": l'Istituto per la Sicurezza Sociale indicato anche brevemente I.S.S. negli atti di gara;
- b) "Impresa aggiudicataria" o soltanto "impresa": l'impresa risultata aggiudicataria dell'appalto o con cui è stipulato un contratto commerciale, alla quale viene affidata la fornitura o somministrazione di beni o servizi oggetto di gara;
- c) "Direttore dell'esecuzione": il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante che sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. In particolare, il Direttore dell'esecuzione:
 - 1) coordina e dirige le attività oggetto di contratto;
 - 2) dispone eventuali sospensioni e proroghe nella fase di esecuzione;
 - 3) svolge tutte le attività ad esso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati;
 - 4) applica direttamente i richiami e le penali di cui agli articoli 12 e 13, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante;
 - 5) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai documenti di gara e dalle norme vigenti;
 - 6) predispone tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità;
 - 7) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall'inizio dell'esecuzione fino al rilascio dell'attestazione finale di esecuzione.

Art. 2

Oggetto del Capitolato Generale

1. Il presente capitolato generale d'appalto detta e descrive le condizioni e le prescrizioni di carattere generale che disciplinano i contratti che l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino stipula con tutti i soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, al fine di far eseguire forniture o somministrazioni di beni o servizi.

Art. 3

Importi dell'appalto o dell'accordo commerciale

1. Gli importi erogati a seguito di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi compresi quelli relativi al montaggio, trasporto, scarico, manovalanza ed all'utile d'impresa.



Art. 4
Modalità di esecuzione

1. Gli ordinativi della fornitura o la richiesta del servizio sono inoltrati all'impresa direttamente dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dell'esecuzione, in base alle necessità dell'Amministrazione.
2. La consegna dei beni o l'esecuzione del servizio oggetto di gara devono avvenire secondo le modalità previste nei documenti di gara o secondo le modalità che verranno concordate successivamente con il Direttore dell'esecuzione.
3. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine, verrà respinta.
4. L'impresa deve garantire che le fasi di trasporto dei beni oggetto di fornitura avvengano con idonee modalità.

Art. 5
Divieto di modifiche introdotte dall'impresa aggiudicataria

1. Nessuna variazione o modifica al contratto né all'esecuzione dello stesso può essere introdotta dall'impresa aggiudicataria se non precedentemente concordata e approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 6.

Art. 6
Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal Direttore dell'Esecuzione, o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatesi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) per migliorare le prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che le varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto e siano richieste nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante.
2. Nei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante può richiedere all'impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo



previsto dal contratto che l'impresa è tenuta ad eseguire alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali è formalizzata tramite scambio di note commerciali.

3. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri.

Art. 7

Verifiche di regolare esecuzione

1. La fornitura o somministrazione di beni o servizi è soggetta a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, con riferimento al rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto, nonché alla qualità della fornitura stessa.

2. In caso di mancata o ritardata esecuzione della fornitura, totale o parziale, ovvero quando la merce o il servizio risultino, a seguito di verifica, non rispondenti ai requisiti richiesti, il Direttore dell'esecuzione ha la facoltà di:

- b) respingere la merce contestata che quindi deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio dell'impresa;
- c) applicare i richiami e le penali di cui agli articoli 12 e 13 del presente capitolato generale.

3. La merce contestata resta a disposizione dell'impresa per il suo ritiro per un periodo di 3 (tre) giorni lavorativi. Né al Direttore dell'esecuzione né alla Stazione Appaltante potrà essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce medesima.

Art. 8

Requisiti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi operatori

1. L'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal contratto e comunicare al Direttore dell'esecuzione il nominativo del responsabile della fornitura del bene o del servizio. Gli operatori dovranno risultare debitamente qualificati per le specifiche funzioni nonché idonei a svolgere i compiti loro assegnati.

Art. 9

Obblighi e oneri a carico dell'impresa aggiudicataria

1. Gli operatori adibiti alla fornitura del bene o servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno, altresì, osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle



sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.

2. L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre impartire ai propri operatori le opportune disposizioni affinché:

- a) si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dal Direttore dell'esecuzione o dai suoi delegati;
- b) comunichino immediatamente al Direttore dell'esecuzione qualunque evento accidentale dovesse verificarsi nell'espletamento della fornitura del bene o servizio.

3. L'impresa aggiudicataria di fornitura di servizio, a propria cura e spese, dovrà fornire al proprio personale, apposito cartellino di riconoscimento con la denominazione dell'impresa ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) laddove il contratto abbia ad oggetto prestazioni periodiche o continuative.

4. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, in modo da assicurare l'esecuzione della prestazione nei tempi stabiliti, nonché di quello ritenuto dal Direttore dell'esecuzione non idoneo allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione la sostituzione di un proprio dipendente nell'ambito delle mansioni regolate dal presente capitolato, fornendone i dati identificativi.

5. L'impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, svolgere i seguenti adempimenti successivi alla stipula del contratto:

- a) indicare al Direttore dell'esecuzione la propria sede operativa ed il recapito telefonico del responsabile cui poter far riferimento per tutte le comunicazioni concernenti la fornitura oggetto di gara;
- b) trasmettere al Direttore dell'esecuzione l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento della fornitura, laddove il contratto abbia ad oggetto prestazioni periodiche o continuative;
- c) dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione all'entità delle attività previste dal contratto, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle stesse.

Art. 10

Controlli sullo svolgimento della prestazione

1. Nel corso dello svolgimento della fornitura di beni o servizi è onere del Direttore dell'esecuzione effettuare controlli per verificare la corretta esecuzione della prestazione. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati e puniti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Capitolato Generale.

2. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenga opportuno, per favorire la corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel futuro contratto d'appalto, per chiarire eventuali dubbi interpretativi che dovessero sorgere e risolvere eventuali



contestazioni, potrà avvalersi di una Commissione Paritetica, composta da 2 rappresentanti dell'Impresa appaltatrice e 3 rappresentanti dell'Istituto appaltante:

- il Direttore Amministrativo;
- il Responsabile del Servizio di riferimento;
- l'Economo.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare all'I.S.S. i nominativi dei propri rappresentanti entro 30 giorni dall'attivazione del servizio.

Il Presidente, eletto a maggioranza dai membri della Commissione durante la prima seduta, riunirà la Commissione in caso:

- emergano dubbi interpretativi inerenti al contratto e/o al presente Capitolato;
- sia richiesto da almeno una delle parti;
- l'Istituto contesti all'aggiudicataria la mancata conformità di una o più prestazioni al contratto e/o al Capitolato, ed intenda attuare interventi sanzionatori;
- si renda necessaria un'estensione o riduzione dei servizi oggetto dell'appalto e/o degli ambiti in cui sono prestati;
- si rilevino gravi negligenze da parte dell'Impresa.

Art. 11

Osservanza delle norme in materia di lavoro e delle norme in materia di esercizio di attività d'impresa da parte di imprese estere

1. L'impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento della prestazione di regola mediante l'instaurazione, con i propri operatori, di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, ovvero negli altri casi consentiti, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

2. In ogni caso, il personale impiegato nella fornitura di beni o servizi dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l'impresa è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurarne la regolarità, ritenendosi sin d'ora l'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

3. L'impresa aggiudicataria si obbliga in particolare:

- a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione della fornitura di beni o di servizi;
- b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni.

4. L'impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Direttore dell'esecuzione, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo, sollevando in ogni caso l'Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa e richiesta provenienti dal



personale impiegato nella prestazione oggetto del contratto. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva, con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso e fatta salva la facoltà per quest'ultima di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 15.

5. Le imprese estere che svolgono attività in territorio sammarinese sono tenute ad ottemperare alle norme speciali che regolano la suddetta materia, ottenendo i relativi permessi e/o autorizzazioni presso l'Ufficio Attività Economiche.

Art. 12

Responsabilità per l'adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro

1. Ogni volta che si verificassero, da parte dell'impresa aggiudicataria, comprovate anomalie o inadempienze in relazione ad obblighi di ordine legale, amministrativo e professionale assunti nei confronti dei propri dipendenti e/o riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, il Direttore dell'esecuzione ne darà comunicazione all'impresa inviando un modulo definito "rapporto di non conformità" e richiamerà l'impresa esecutrice attraverso ordini di servizio.

2. Dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, all'impresa aggiudicataria verrà comminata una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) che raddoppierà in caso di recidiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 52 della Legge 27 marzo 2002 n.49 e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

3. Il pagamento delle penali dovute dall'impresa è disposto mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, ove prevista, oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.

Art. 13 Penali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, qualora si verificassero, da parte dell'impresa Aggiudicataria, comprovate carenze nella fornitura di beni o servizi o non fossero rispettate le caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara ovvero si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali, il Direttore dell'esecuzione ne darà comunicazione al Direttore Amministrativo e all'Ufficio Econmato-Provveditorato.

2. Il Direttore dell'esecuzione, valutata la gravità dell'inadempienza, il ripetersi della stessa ed il disservizio arrecato, procede, avvalendosi dell'Ufficio Econmato-Provveditorato, alla contestazione scritta dei fatti entro il termine di giorni 7 (sette) lavorativi dalla verifica, previo contraddittorio con il referente dell'Impresa. Quest'ultima potrà produrre le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della notifica, che saranno valutate dal Direttore dell'Esecuzione e dal Direttore Amministrativo.

3. Il Direttore dell'esecuzione, successivamente si riserva di:
a) richiamare l'impresa esecutrice attraverso ordini di servizio;



- b) applicare le penali di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 52 della Legge 27 marzo 2002 n.49 e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

4. Qualora le eventuali giustificazioni addotte dall'Impresa non venissero ritenute accettabili dall'I.S.S., quest'ultimo potrà applicare le seguenti penali:

- a) dopo due richiami a mezzo di ordini di servizio, da 0,5 ‰ a 1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni richiamo, che raddoppiano in caso di recidiva;
- b) nel caso di ritardi nella consegna della merce o nell'effettuazione del servizio, da 0,5 ‰ a 1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna consegna e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- c) nel caso di fornitura di beni o di effettuazione di servizi non corrispondenti alle caratteristiche qualitative indicate nei documenti di gara da 0,5 ‰ a 1,5‰ per ogni articolo non conforme ed in proporzione alla quantità fornita e al valore del bene o servizio.

Nel caso in cui le penali dovute superino il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i.

5. La compensazione della penalità sarà effettuata mediante trattenuta sul primo pagamento a favore dell'Impresa fornitrice, successivo alla data della comminazione della sanzione. La misura delle sanzioni, in relazione alla gravità dell'inadempienza, sarà proposta dal Direttore dell'Esecuzione al Direttore Amministrativo e sarà comminata formalmente dagli uffici competenti. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

6. Le penali potranno essere, altresì, stabilite dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità, tramite valori percentuali calcolati sull'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al superiore comma 4. Il pagamento delle penali dovute dall'impresa è disposto mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, ove prevista, oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.

Art. 14

Danni, responsabilità e coperture assicurative

1. L'impresa aggiudicataria sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione all'esecuzione della prestazione, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento della fornitura di beni o effettuazione di servizi, sia in conseguenza delle stesse, senza riserve o eccezioni. A tale scopo l'impresa stessa sarà tenuta, prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima di



intraprendere l'esecuzione del contratto, ad attestare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Pubblica, nell'espletamento delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i.

Art. 15 **Risoluzione del contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 33 della Legge 27 marzo 2002 n.49, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 66 della Legge citata, di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- a) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui ai documenti di gara;
- b) gravi irregolarità nell'esecuzione del contratto tali per cui siano già state comminate all'impresa aggiudicataria 5 (cinque) penali, così come previste agli articoli 12 e 13;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali già comminate all'impresa superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'offerta presentata;
- d) per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti, a seguito di episodi accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni.

2. La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di liquidazione d'ufficio, di apertura del concorso dei creditori o di altra procedura fallimentare dell'impresa aggiudicataria.

3. In tutte le fattispecie di cui al comma 1, la risoluzione del contratto sarà preceduta da contestazione d'addebito all'impresa a mezzo lettera raccomandata A.R./t-Notice/PEC della Stazione Appaltante, con indicazione del termine per le relative giustificazioni. L'Amministrazione procede quindi all'incameramento dell'intero importo della cauzione definitiva, ove prevista, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Nel caso in cui i danni subiti dall'Amministrazione eccedessero l'importo della cauzione definitiva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di compensarli mediante detrazione dai pagamenti ancora dovuti per le forniture eseguite correttamente.

Art. 16 **Recesso dal contratto**

1. Anche quando sia stata data esecuzione alle prestazioni, è riconosciuta la facoltà all'Amministrazione di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio con motivazione espressa. In tal caso è fatto obbligo di indennizzare il fornitore dell'ammontare delle spese già sostenute e per il mancato guadagno. Per mancato guadagno si intende l'utile netto che il fornitore avrebbe potuto ricavare dal completamento della prestazione.



Art. 17

Cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto

1. L'impresa aggiudicataria, per contratti di valore superiore ad euro 25.000,00 è obbligata, ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i., a costituire una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. La cauzione, di importo pari al 10% dell'offerta presentata, è costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata del medesimo, fino alle verifiche di conformità.
3. La dichiarazione di fideiussione deve essere redatta secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. L'impresa aggiudicataria che si rifiuta di prestare la cauzione decade dal diritto di stipulare il contratto; in tal caso la Stazione Appaltante incamera l'eventuale cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i. e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda miglior offerente in graduatoria.

Art. 18

Subappalto e cessione del contratto

1. È in facoltà delle imprese partecipanti ricorrere al subappalto o alla cessione del contratto, fatto salvo il caso in cui sia espressamente vietato dalla Stazione Appaltante negli atti iniziali di gara.
2. Il subappalto e la cessione del contratto sono disciplinati dall'articolo 38 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i. e dall'articolo 22 del Regolamento n. 6/2023.

Art. 19

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà effettuato tramite bonifico bancario a 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della conformità della prestazione a quanto disposto nel contratto e del soddisfacimento di tutti gli obblighi previsti. Pagamenti con termini inferiori a quanto previsto, potranno essere accettati solo se preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, la quale valuterà preventivamente la richiesta.
2. Ogni fattura, che l'Impresa dovrà emettere con la cadenza concordata dovrà recare indicazione degli estremi del contratto (o, in pendenza di stipula, della lettera di aggiudicazione) e di eventuali ordini successivi, ed essere indirizzata a:



Istituto per la Sicurezza Sociale

via Scialoja, 20

47893 Borgo Maggiore

Repubblica di San Marino

Codice Identificazione SM02298

3. Ogni fattura dovrà essere prodotta in **esenzione I.V.A.** (esente da Imposta Monofase per imprese sammarinesi), ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.633 (artt. 8, 9 e 71), del D.M. 13439 del 29/12/1972 e successive modifiche ed integrazioni, per fornitura di servizio prestato a favore dell'I.S.S. della Repubblica di San Marino.

Trattandosi di fatturazione elettronica, inviare la fattura tramite canale SDI con i seguenti dati:

- Il codice univoco valido per tutto il territorio di San Marino è **2 R 4 G T O 8** (in grassetto sono riportate le lettere);
- Nel campo Partita IVA deve essere inserito solo il numero 02298 e nessun altro carattere;
- Il codice Paese è SM.

4. In caso di problematiche relative all'inoltro in fatturazione elettronica, si prega di contattare l'Ufficio Contabilità I.S.S. al 0549/994323-994678.

La vidimazione della fattura potrete trovarla nel Vs. cassetto fiscale.

Ai sensi dell'art.50, comma 1, del Decreto Delegato RSM n.26/2015 s.m.i., ai fini della liquidazione dell'ultima fattura di ogni anno di servizio, alla stessa dovrà essere allegato atto di notorietà, per impresa italiana, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per impresa sammarinese, in cui il fornitore dichiara:

- di aver regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti;

5. Nel caso di invio di incompleta e/o erronea documentazione da parte del fornitore, il pagamento rimarrà sospeso fino al momento in cui la documentazione richiesta sarà inoltrata completa e corretta.

In caso di aggiudicazione ad ATI o consorzio, l'Impresa Capogruppo sarà l'unico soggetto autorizzato ad emettere fattura nei confronti dell'Istituto appaltante. È **vietata la fatturazione dei servizi da parte delle singole imprese** componenti il raggruppamento, salvo diversa indicazione dell'ISS.

Art. 20

Disposizioni relative al trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati relativi ad impresa esercitata da persona giuridica contenuti nell'offerta, avviene ai sensi dell'articolo 4 e dei Capi III e IV della Legge 23 maggio 1995 n.70 e dall'informativa pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, è ammesso in quanto relativo a dati provenienti da atti o documenti conoscibili da tutti ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e s.m.i., dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i. e dell'articolo 4 del Regolamento 2 dicembre 2015 n.16.

2. Il trattamento dei dati relativi a persona fisica è, invece, regolato dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e dall'informativa pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione. Il



trattamento dei dati è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera e), 9, comma 2 e 91 della Legge n.171/2018 nonché dell'articolo 31, comma 3 della Legge n.160/2011 e s.m.i., dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i. e dell'articolo 4 del Regolamento n.16/2015.

3. Non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall'impresa partecipante al momento della presentazione dell'offerta, segreti tecnici e commerciali.

Art. 21 **Disposizioni relative al diritto d'autore**

1. Con l'aggiudicazione della gara, è attribuita all'Amministrazione il diritto di utilizzazione pieno ed esclusivo delle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di fornitura, compreso il diritto di libera riproduzione delle stesse ai sensi dell'articolo 98, comma primo, lettera f), della Legge 25 gennaio 1991 n.8.

2. L'impresa aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni e le responsabilità per eventuali danni pretesi da terzi nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto d'autore.

Art. 22 **Norma di rinvio e foro competente**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato generale, si rinvia alla normativa in vigore nella Repubblica di San Marino. (Legge n. 49/2002, Decreto Delegato n.26/2015, Regolamento n.6/2023 e loro successive modifiche ed integrazioni).

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro della Repubblica di San Marino.

Art. 23 **Modalità di pubblicità**

1. Il presente capitolato generale è pubblicato sul sito **www.iss.sm** e sul sito **www.gov.sm**, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e s.m.i.